

STATUTO

**BFREE COOPERATIVA DI
SOLIDARIETA' SOCIALE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELSARDO SS VIA SARDEGNA
17

Numero REA: SS - 161372

Codice fiscale: 02267000905

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-12-2020 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA		Allegato "B" al Rep.27504/22100
Articolo 1		
E' costituita con sede nel comune di Castelsardo la Società Cooperativa denomi-		
nata "BFREE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE SOCIETA' CO-		
OPERATIVA SOCIALE A R.L."		
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle		
leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme		
sulla società a responsabilità limitata.		
La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze		
anche altrove.		
Articolo 2		
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2080, e potrà essere prorogata con		
delibera dall'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.		
TITOLO II		
SCOPO – OGGETTO		
Articolo 3		
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fi-		
ni di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della		
comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraver-		
so lo svolgimento di attività produttive di tipo commerciale, artigianale, agricolo,		
industriale, turistico e nei servizi, gestiti in proprio o commissionati da enti pub-		
blici o privati anche mediante la partecipazione a gare di appalto; il tutto finaliz-		
zato all'inserimento occupazionale di persone svantaggiate, ed ispirate ai principi		

	della mutualità, ai sensi della Legge 381/1991.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La Cooperativa potrà aderire ad un'organizzazione sindacale di categoria.	
	Articolo 4	
	La Società Cooperativa Sociale ha lo scopo di ricercare e garantire opportunità di	
	lavoro per i propri soci alle migliori condizioni di mercato.	
	Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa senza fini di lucro, così co-	
	me definita all'articolo precedente nonchè i requisiti e gli interessi dei soci come	
	poi oltre determinati, la Cooperativa, nel rispetto delle normative vigenti in mate-	
	ria e previe le eventuali autorizzazioni amministrative, in quanto non riservato	
	dalla legge a particolari soggetti, sussistendo i requisiti richiesti per lo svolgimen-	
	to delle medesime e con esclusione di ogni attività per la quale la legge prevede	
	l'iscrizione ad albi professionali o ruoli o per la quale è vietato lo svolgimento in	
	forma societaria, si propone di realizzare nuove occasioni di lavoro per i suoi soci	
	attraverso l'esercizio delle attività di tipo commerciale, artigianale, agricolo, in-	
	dustriale, turistico e nei servizi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo appres-	
	so indicate:	
	- produzione, confezionamento, trasporto e distribuzione pasti per enti pubblici e	
	privati, somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;	
	- attività di lavanderia, stireria, noleggio biancheria per enti pubblici e privati;	
	- organizzazione e gestione di laboratori artigianali per la lavorazione ed il restau-	
	ro del legno e del ferro;	
	- svolgimento di attività artigianali di cartoleria, ceramica, calzoleria, pelletteria,	
	impagliatura ed intreccio;	
	- svolgimento di attività edilizia di progettazione, costruzione, manutenzione, ri-	

	strutturazione e custodia di edifici pubblici e privati, nei settori della edilizia civi-	
	le, industriale, idraulica e stradale;	
	- demolizione di edifici;	
	- locazione, noleggio, compravendita e gestione di immobili, impianti, infrastrut-	
	ture, aziende o beni mobili di ogni tipo;	
	- esecuzione lavori di movimento terra scavi, scavi per fondazioni, scantinati, rin-	
	terri, carotaggi di terreno, esecuzione di reti idriche e fognarie di smaltimento ac-	
	que (bianche e nere) con relativi allacci;	
	- urbanizzazione di terreni agricoli, civili ed industriali con l'esecuzione di tutte	
	le opere necessarie ai fini della loro valorizzazione ed utilizzazione economica;	
	- ogni attività nel settore dell'impiantistica elettrica, elettromeccanica ed elettroni-	
	ca, progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti elettrici, idrici, di ri-	
	scaldamento e di climatizzazione;	
	- progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti di sollevamento, mac-	
	chine elevatrici, ascensori, etc.;	
	- gestione di singoli cicli produttivi e fasi o settori aziendali a favore di aziende e	
	terzi in genere, attività di assemblaggio, installazione e manutenzione;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia	
	anche attraverso fonti rinnovabili;	
	- raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento, stoccaggio, cernita, lavorazione,	
	trasformazione e commercio dei rifiuti solidi urbani e non, assimilabili agli urba-	
	ni, speciali, tossici e nocivi, ospedalieri;	
	- costruzione e gestione di impianti di stoccaggio, cernita, lavorazione, trasfor-	
	mazione e commercializzazione all'ingrosso e al minuto dei sottoprodotti della la-	
	vorazione industriale, nonché gestione di discariche pubbliche e private;	

	- demolizione auto, carpenterie metalliche ed affini, recupero dei relativi rottami;	
	- progettazione, costruzione, manutenzione, rimessaggio e riparazione di imbarca-	
	zioni in vetroresina, materiale composito, legno ecc.;	
	- installazione e riparazione di impianti elettrici di bordo; installazione e ripara-	
	zione di motori marini entro bordo, fuoribordo, diesel, benzina e miscela;	
	- allestimento di imbarcazioni; alaggio, varo e trasporti a mezzo gru, carri-ponte e	
	carrelli; rimessaggio di barche e motori marini;	
	- vendita, montaggio e riparazione di motori, linee d'assi, eliche, apparecchiature	
	e strumenti nautici e servizi di bordo in genere, commercio al minuto e all'in-	
	grosso di articoli nautici, per la pesca, per la subacquea, attrezzature da spiaggia;	
	- progettazione, gestione e manutenzione di verde pubblico e privato: giardini,	
	aiuole, parchi, e tutti gli impianti ad essi connessi;	
	- svolgimento di tutte le attività legate all'allevamento di animali per la produzio-	
	ne di carne e uova, all'apicoltura, all'itticoltura, finalizzate alla vendita e/o all'uso	
	in proprio le carni ed i loro prodotti;	
	- coltivazioni di tutti i prodotti della terra per commercializzarli e/o usarli in pro-	
	prio;	
	- esercizio di ogni forma di attività diretta all'eliminazione del dissesto idrogeolo-	
	gico per mezzo di piantumazione, alle opere necessarie per la stabilità dei pendii,	
	alla riforestazione, ai lavori di sistemazione agraria e alle opere per la rivegeta-	
	zione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche;	
	- esercizio di ogni forma di attività agricola, compresa la silvicoltura, con partico-	
	lare riferimento alla produzione di fiori e piante ornamentali e da giardino;	
	- esercizio dell'attività di taglio piante in corrispondenza di linee elettriche di alta,	
	media e bassa tensione;	

	- noleggio e locazione di attrezzature di vario genere, cicli, motocicli, autovetture	
	e camper;	
	- commercio di navi, imbarcazioni, natanti e relativi accessori e ricambi e di at-	
	trezzature nautiche siano essi nuovi che usati;	
	- noleggio imbarcazioni con o senza skipper, attrezzature nautiche e attrezzature	
	da spiaggia;	
	- produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti e di prodotti deri-	
	vanti dall'attività lavorativa svolta o meno in forma artigianale;	
	- produzione e commercio all'ingrosso ed al dettaglio, sotto qualsiasi forma in	
	conto proprio o anche in qualità di agente e rappresentante con o senza deposito,	
	di fiori e piante e di tutti i prodotti, macchine, attrezzature e articoli tecnici per	
	l'agricoltura, per il giardinaggio, per l'arredo urbano, per i fioristi ed i vivaisti e di	
	tutti i materiali, articoli e prodotti ad essi affini o collegati, compresi gli articoli i-	
	draulici;	
	- attività di supporto e di organizzazione relativa a studi odontotecnici e dentistici;	
	- commercializzazione all'ingrosso o al dettaglio di generi alimentari e non ali-	
	mentari in dipendenza dalla gestione di rivendite destinate alla piccola media e	
	grande distribuzione;	
	- commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per autovet-	
	ture ed autoveicoli, di macchine utensili e di macchinari industriali;	
	- gestione attività socio educative e sanitarie, servizi di sostegno e assistenza a	
	soggetti non autosufficienti;	
	- gestione in conto proprio o per conto terzi di comunità, day Hospital, centri di	
	aggregazione;	
	- istituzione e gestione direttamente o per conto terzi di spazi destinati ad attività	

	culturali, ludiche, sportive quali ludoteche, biblioteche impianti sportivi;	
	- pulizia di locali pubblici e privati, capannoni, spiagge, boschi e spazi verdi;	
	- costruzione, manutenzione, gestione e custodia di impianti sportivi, parcheggi,	
	piscine e strutture ricreative in genere, spiagge, boschi, spazi verdi e aree attrezzate;	
	- promozione, organizzazione ed espletamento di corsi di formazione;	
	- promozione organizzazione e gestione di mostre, convegni, cerimonie;	
	- servizi di trasporti di persone e cose, traslochi per conto proprio e per conto terzi;	
	- elaborazione dati e gestione archivi elettronici anche per conto terzi;	
	- servizi di pensione, custodia ed igiene di animali domestici;	
	- servizi sia per enti pubblici che per privati di manovalanza, facchinaggio, piccole manutenzioni in genere, pulizie e custodie e guardiane;	
	- istituzione e gestione in proprio o per conto terzi di colonie montane o marine, ostelli, aree camper, alberghi o strutture ricettive in genere;	
	- gestione siti archeologici;	
	- gestione di attività rivolte alla ristorazione come catering multietnico, rosticcerie, bar, ristoranti, mense ecc;	
	- gestione di punti commerciali per la diffusione e vendita al dettaglio di prodotti provenienti dal mercato equo solidale;	
	- attività di agenzie di viaggi e turismo, biglietterie, organizzazione di viaggi, soggiorni e crociere per singole persone o per gruppi;	
	- diffusione del turismo sociale e giovanile attraverso la valorizzazione dei beni ambientali e culturali e delle tradizioni del mondo rurale;	
	- gestione di porti turistici, darsene, porti commerciali, rimessaggi nautici ed an-	

	nessi;	
	- gestione di servizi di spiaggia, per la sorveglianza e il soccorso dei bagnanti	
	con mezzi e personale specializzato, nonché gestione di arenili demaniali occu-	
	pandosi della pulizia degli stessi;	
	- svolgimento di ogni altra attività tendente all'inserimento nella vita attiva di	
	persone con difficoltà di adattamento alla vita sociale;	
	- predisposizione e gestione di progetti finalizzati al reinserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate;	
	- servizi di assistenza e supporto allo startup di nuove imprese;	
	- gestione di progetti di inclusione sociale;	
	- gestione servizi di digitalizzazione;	
	- gestione di soggiorni diurni e residenziali volti a minori e a persone diversa-	
	mente abili;	
	- gestione servizio di spiaggia day;	
	- lavori di pubblica utilità, consistenti nell'attività non retribuita a favore della	
	collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso	
	enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato, a norma dell'art. 54,	
	comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, ed, in particolare:	
	a. prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volunta-	
	riato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da	
	infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o ex-	
	tracomunitari;	
	b. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso	
	alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale	
	e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di	

	salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agri-	
	cole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinaco-	
	teche;	
	c. prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzio-	
	ne del randagismo degli animali;	
	d. prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cu-	
	ra o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e	
	parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di	
	polizia;	
	e. altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professiona-	
	lità del condannato.	
	La Società Cooperativa Sociale potrà partecipare ai pubblici appalti, compresi	
	quelli indetti dalla Comunità Europea.	
	Su delibera dell'organo amministrativo potrà aderire alle associazioni nazionali	
	di categoria e alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici	
	e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativisti-	
	che, di lavoro e di servizi.	
	La Società Cooperativa Sociale potrà collegarsi nelle forme più opportune con al-	
	tre imprese anche cooperative, approvvigionarsi a migliori condizioni delle mate-	
	rie prime e degli impianti necessari all'esercizio delle proprie attività.	
	La Società Cooperativa Sociale potrà compiere qualunque altra attività connessa	
	ed affine a quelle sopra elencate.	
	Per le attività sopraindicate, comprese quelle attinenti e/o similari, la Società Co-	
	operativa Sociale potrà assumere incarichi e/o appalti da soggetti sia pubblici che	
	privati.	

	Per il conseguimento, la crescita e l'espansione degli scopi sociali, la Società Co-	
	operativa Sociale potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la ge-	
	stione delle attività sopra elencate, chiedere contribuzioni, anticipazioni, conferi-	
	menti e prestiti dai soci, mutui, fidi e sconti cambiari da istituti di Credito e da	
	Società Finanziarie e da altri enti pubblici e privati.	
	La Società Cooperativa Sociale, tra l'altro, potrà assumere interessenze e parteci-	
	pazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e	
	comunque accessorie all'attività sociale.	
	Inoltre la Società Cooperativa Sociale potrà costituire fondi per lo sviluppo tec-	
	nologico e/o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché pro-	
	grammare piani pluriennali finalizzati allo sviluppo ed all'ammodernamento a-	
	ziendale.	
	La Società Cooperativa Sociale inoltre curerà la formazione l'aggiornamento cul-	
	turale e professionale dei propri soci, usufruendo delle Normative Nazionali, Co-	
	munitarie e Regionali vigenti previste in materia e potrà dotarsi di tutti i mezzi e	
	le strutture idonee al raggiungimento degli scopi sociali, compiendo tutte quelle	
	operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali, ipote-	
	carie e fidejussorie, necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi sociali.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Articolo 5	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	

	I soci sono divisi nelle seguenti categorie:	
	- <i>soci lavoratori o prestatori</i> : che svolgono la loro attività lavorativa per il rag-	
	giungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità pro-	
	fessionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile, ri-	
	cevedendo un compenso di qualsiasi natura o entità;	
	- <i>soci volontari</i> : che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fi-	
	ni di solidarietà, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo	
	dei soci;	
	- <i>soci fruitori</i> : che godono a titolo vario, direttamente o indirettamente, dei servizi	
	prestati dalla Cooperativa;	
	- <i>Soci persone giuridiche</i> nel rispetto dei limiti imposti dall'Art. 2522 del Codice	
	Civile che svolgono la loro attività per il raggiungimento degli scopi sociali met-	
	tendo a disposizione le proprie capacità professionali.	
	- <i>soci sovventori</i> : quali apportatori di capitale non remunerato per sostenere gra-	
	tuitamente l'attività della cooperativa, i quali partecipano a programmi per lo svi-	
	luppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.	
	I lavoratori svantaggiati, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono es-	
	sere soci della Cooperativa ai sensi dell'art.4 della Legge 381/91.	
	(Non necessariamente un lavoratore svantaggiato deve essere socio)	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese iden-	
	tiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo	
	amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la	
	Cooperativa.	
	Articolo 6	
	Possono far parte della cooperativa soci volontari che prestano la loro attività gra-	

	tuitamente.	
	I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro soci.	
	I loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di la-	
	voro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazio-	
	ne contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.	
	Ai soci volontari potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effetti-	
	vamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri che saranno stabiliti	
	dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.	
	Articolo 7	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi	
	dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	
	dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare	
	un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al	
	fine di completare la loro formazione o inserimento nell'impresa, soggetti in gra-	
	do di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge,	
	viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle delibera-	
	zioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo	
	amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2467,	
	<i>comma 2 e 3, del codice civile.</i>	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il reces-	
	so ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico,	
	allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	
	oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	b) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	c) che non abbia raggiunto i requisiti obbligatorio/formativi per essere ammessi	
	come soci ordinari;	
	d) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del	
	periodo d'inserimento fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi pre-	
	visti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di	
	cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato	
	all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente	
	titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Articolo 8	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo ammini-	

	strativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle	
	specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non	
	dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale	
	contenuta negli artt. 40 e seguenti del presente statuto;	
	f) L'eventuale documentazione relativa alla condizione di persona svantaggiata;	
	g) coloro che desiderano essere ammessi come soci volontari dovranno conosce-	
	re le norme previste dalla Legge 08.11.1991 n° 381, e farne apposita dichiarazio-	
	ne nella domanda di ammissione alla Cooperativa.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di	
	società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d)	
	ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente	
	art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annota-	

	ta, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di ri-	
	getto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo,	
	chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunica-	
	zione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale de-	
	libera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione	
	della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo	
	stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione di nuovi soci.	
	Articolo 9	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
	obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istrutto-	
	ria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di appro-	
	vazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adot-	
	tate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa co-	

municazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 10

La qualità di socio si perde:

1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso. L'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 41 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Cooperativa, il recesso ha effetto, su richiesta dell'interessato, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda da parte dell'organo amministrativo.

Articolo 12

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi

	previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,	
	oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Contro le deliberazioni di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 40 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Articolo 13	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del	

	Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 40 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza,	
	con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla	
	data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Articolo 14	
	I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote inte-	
	ramente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 24,	
	lett.c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilanci dell'esercizio nel quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qua-	
	lora sussista nel patrimonio della Società.	
	La liquidazione della quota sociale deve essere richiesta all'organo amministrati-	
	vo entro dodici mesi dalla comunicazione di accettazione del recesso o di esclu-	
	sione. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del	
	bilancio stesso.	
	Articolo 15	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate,	
	nella misura e con le modalità di cui al precedente art.14, ove richieste entro i do-	
	dici mesi successivi al decesso.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla ri-	
	chiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea docu-	
	mentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso do-	

	vranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa subentrano nel-	
	la partecipazione dei socio deceduto previa deliberazione dell'Organo ammini-	
	strativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al prece-	
	dente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune,	
	salvo che i rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei	
	successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione. La Coope-	
	rativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra es-	
	si, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.	
	Articolo 16	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od	
	esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i	
	5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale è diventato operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddet-	
	to sarà devoluto con deliberazione dall'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere b), c), d), ed e), dovranno	
	provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote,	
	del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso	
	dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento,	

	da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti	
	di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il paga-	
	mento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la	
	esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insol-	
	venza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti	
	di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa	
	gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Articolo 17	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono	
	essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge	
	31.01.92, n.59.	
	Articolo 18	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura	
	o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro	
	3.000,00 (tremila virgola zero zero).	
	Articolo 19	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della e-	
	missione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che in-	

	tende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicare altro gra-	
	dito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo	
	il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione.	
	Articolo 20	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinato con	
	deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del	
	diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti	
	alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggio-	
	rato in misura superiore al 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote	
	che siano anche soci cooperatori, spetta 1 voto, in relazione indipendentemente	
	dall'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella de-	
	libera di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'in-	
	sieme di soci presenti o rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza di voti spettanti	
	ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato	

	dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero	
	di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della prece-	
	dente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale	
	conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Articolo 21	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il di-	
	ritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferi-	
	mento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del pre-	
	cedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di am-	
	missione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 22	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) da quote del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna	
	di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	3) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il po-	

	tenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 24 e con il	
	valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli	
	eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci	
	ai sensi del precedente art. 7;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per sta-	
	tuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per delibera-	
	zione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita so-	
	ciale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.	
	Articolo 23	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere	
	cedute con effetto verso la Cooperativa.	
	Articolo 24	
	L'esercizio sociale va da 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazio-	
	ne del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'appro-	
	vazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano partico-	
	lari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate	
	dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio.	

	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di	
	cui all'art.11 della legge 31.01.92 n.59, nella misura prevista dalla legge medesi-	
	ma;	
	c) ad eventuali rivalutazioni del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni	
	previste dall'art.7 della legge 31.01.92 n.59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice ci-	
	vile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le determina-	
	zioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a ri-	
	serva divisibile tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci	
	non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanzia-	
	tori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Articolo 25	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può ap-	
	portare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla determinazione	
	del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	· erogazione diretta;	

	· aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	· emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata	
	considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 26	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, il Revisore dei Conti, se nominati.	
	Articolo 27	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo ammini-	
	strativo, mediante lettera raccomandata A.R., o mediante altro mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quale fax o e-mail oppure diramato	
	per iscritto tramite l'affissione in bacheca, almeno 8 giorni prima dell'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della secon-	
	da convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della pri-	
	ma.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nes-	
	suno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Articolo 28	

	L'Assemblea.	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli	
	importi ed i caratteri di cui al precedente art.18;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sinda-	
	cale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai	
	Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazio-	
	ne dei diritti dei soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal	
	presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone	
	alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere	
	redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.27.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo ammini-	
	strativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci	
	che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano al-	
	la loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.	

	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comune non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Articolo 29	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto di voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine dei giorni.	
	Articolo 30	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Articolo 31	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica, giuridica, socio cooperatore o socio sovventore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 20, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto di voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipen-	

	dente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche	
	dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che col-	
	laborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Articolo 32	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in	
	sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona desi-	
	gnata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del se-	
	gretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Articolo 33	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un	
	numero di Consiglieri variabile da 3 a 9 eletti dall'Assemblea che ne determina,	
	di volta in volta, il numero.	
	Gli Amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al mo-	
	mento della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi e	
	scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relati-	
	vo all'ultimo esercizio della loro carica salvo revoca o dimissioni. Gli Ammini-	
	stratori sono rieleggibili.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le	
	persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.	
	Articolo 34	

	L'organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Co-	
	operativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o da presente sta-	
	tuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad ecce-	
	zione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia	
	di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un	
	Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine	
	del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Articolo 35	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi	
	sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un	
	terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta da Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi	
	non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegram-	
	ma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati al-	
	meno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Articolo 36	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provve-	

dono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, i quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Articolo 37

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Organo Amministrativo e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Articolo 38

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare direttori generali, Istitutori, e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 39

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatori per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

L'assemblea ha la facoltà di nominare un Revisore Contabile.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale ei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Ove l'Assemblea eserciti la facoltà, di cui al comma 2 del seguente articolo il controllo contabile può essere esercitato da un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409 – quinquies, primo comma, C.C.

Il Revisore incaricato del controllo contabile:

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regola-

	re tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili	
	dei fatti di gestione;	
	2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corri-	
	spondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se	
	sono conformi alle norme che li disciplinano;	
	3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilan-	
	cio consolidato, ove redatto.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Articolo 40	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.	
	Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non	
	sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Cooperativa che abbiano ad	
	oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di	
	socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di	
	soci, anche non cooperatori. L'accettazione della nomina alla carica di Ammini-	
	stratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clau-	
	sola di cui al comma precedente.	
	Articolo 41	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per controversie di valore inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola	

	zero zero).	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della do-	
	manda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 11 e seguenti del codice di	
	procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla	
	Camera arbitrale promossa da Confcooperative o in difetto dal Presidente del tri-	
	bunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata	
	alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art.35, comma 1 del D. Lgs.	
	5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D. Lgs.	
	n° 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbi-	
	trale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una volta nel caso di	
	cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs. n° 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre	
	un C.T.U. (<i>Consulente Tecnico d'Ufficio</i>) o in ogni altro caso in cui la scadenza	
	del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del	
	principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è ammessa ogni formalità non necessaria al ri-	
	spetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le	
	regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso,	
	devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che	

promuove l'attivazione della procedura.

Articolo 42

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 43

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 44

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 24, lett. C);
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n.59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 45

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti

35 di 36

36 di 36